

TRIBUNALE DI NOLA

II SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Nola in composizione monocratica nella persona del giudice istruttore dott. Francesco Notaro, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e dei motivi, a norma dell'art.281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa recante il numero di ruolo /07, tra le parti in causa

l, giusta procura stesa a margine dell'atto di citazione in opposizione, quale attrice opponente e **R.R. Costruzioni di Romano Luigi & C. s.a.s.**, in persona del legale rappresentante p.t., difeso dall'avv. Antonio Ausicillo giusta mandato steso a margine della comparsa di risposta ed elett.nte dom.to presso di lui in VCasalnuovo di Napoli, c.so Umberto I n.558, quale convenuta opposta, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo.

Motivi della decisione

Parte opponente ha provveduto a notificare l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo in data 30.10.2007, per l'udienza del 27.12.2007, mentre la causa è stata iscritta a ruolo l'8.11.2007.

Così facendo l'opponente si è avvalsa della facoltà di assegnare alla controparte un termine inferiore a quello ordinario fissata a seguito della novella del 2005/2006, in novanta giorni; ciò, del resto è reso palese dal fatto che l'atto è stato consegnato all'ufficiale giudiziario nella stessa data del 30.10.2007.

Né vale sostenere che non si tratterebbe di facoltà, ma di vero e proprio obbligo a carico dell'opponente, essendo, per come prospetta la difesa della, il termine ridotto della metà in forza della dizione letterale dell'art.645 c.p.c..

E' evidente che la riduzione del termine risponde 'in prima battuta' ad esigenze acceleratorie dello stesso opponente, il quale si è visto notificare un provvedimento di ingiunzione di pagamento - si pensi, altresì, al caso in cui è stata concessa la provvisoria esecuzione del d.i. ex art.642 c.p.c. -, sicché non

ben potendo egli preferire di avvalersi del termine ordinario di comparizione (superfluo è il richiamo della giurisprudenza di legittimità al riguardo, stante la pacifica interpretazione della facoltatività del termine ex comma 2 secondo inciso dell'art.645 c.p.c.).

Neppure può condividersi l'assunto secondo il quale il termine di costituzione per l'opposto non sarebbe automaticamente ampliato fino a dieci giorni antecedenti l'udienza di trattazione, essendo egli tenuto a costituirsi nel termine ordinario di venti giorni prima.

Anche qui pacifica è la giurisprudenza di legittimità e di merito che evidenzia come l'opposto è tenuto a costituirsi nel termine di dieci giorni prima e non di venti.

A riprova della correttezza di tale interpretazione si può evidenziare che se così non fosse stato ritenuto, prima dell'ampliamento del termine di comparizione a novanta giorni (ma il discorso non muta anche all'esito della riforma), l'opposto sarebbe stato chiamato a difendersi trenta giorni dopo la notifica dell'opposizione, con l'obbligo di costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza, residuandogli appena dieci giorni per proporre le sue difese, sicché l'opponente non solo avrebbe avuto la facoltà di ridurre i termini di comparizione – circostanza che già di per sé decurtava quelli relativi alla costituzione dell'opposto nell'interpretazione consolidata in giurisprudenza da quaranta a venti – ma addirittura di 'decimare' in via esponenziale i termini stessi oltre la metà, fino ai due terzi, effetto che, con ogni evidenza, risulta incongruente con le finalità perseguite dall'art.645 comma 2 c.p.c.

Da ciò discende, con chiarezza, che le osservazioni relative al fatto secondo il quale le esigenze dell'opposto "sono naturalmente ridotte, in quanto egli ben conosce l'oggetto della contesa, avendo azionato la pretesa monitoria", sono state già tenute in conto attraverso la riduzione dei termini di comparizione, non giustificandosi un'ulteriore compressione del proprio diritto di difesa.

Diritto di difesa che, a dispetto di quel che opina la difesa della ~~parte~~, viene ad essere condizionato anche dal termine di costituzione dell'attore e in questo caso dell'opponente.

Sempre argomentando dalla disciplina ante novella del 2005/2006, si consideri che accedendo alla interpretazione proposta dalla ~~parte~~ l'opponente avrebbe potuto costituirsi dieci giorni dopo la notifica della citazione, con udienza fissata a trenta giorni da questa e l'opposto venti giorni prima di tale udienza, così venendo a coincidere il termine di costituzione dell'opposto, con quello dell'opponente, di tal che verrebbe automaticamente da chiedersi come il primo avrebbe potuto difendersi senza neppure conoscere la documentazione posta a corredo dell'opposizione.

Pertanto, è palese che l'unica interpretazione razionale è quella che mutua la disciplina dai principi generali ricavabili dagli artt. 163 bis e 166 c.p.c..

Del resto, come è stato precisato, la riduzione del termine di comparizione consegue automaticamente dal fatto obiettivo che sia stato assegnato un termine inferiore a quello ordinario, rendendo irrilevante accertare se ciò rispondesse ad una scelta consapevole dell'opponente, o derivasse da un suo errore di calcolo, peraltro neppure prospettabile nella specie, visto che il termine assegnato si discosta da quello ordinario di più di trenta giorni (cfr. tra le altre, Cass. n. 3752 del 2001).

Sicché, essendo principio consolidato che, in tale evenienza, anche il termine di costituzione dell'opponente, con correlativa iscrizione a ruolo della causa, debba avvenire nel termine dimezzato di cinque giorni, la costituzione è da stimare certamente intempestiva (tra le tante sulla necessità di costituirsi nel termine di cinque giorni Cass. 3316 del 1998, nonché Cass. 3752 del 2001).

Parimenti è altrettanto pacifico che la tardiva costituzione della parte che propone opposizione a decreto ingiuntivo, è equiparata alla sua mancata costituzione ex art. 647 c.p.c., con conseguente improcedibilità dell'opposizione e correlativo passaggio in giudicato del decreto opposto.

Sul punto si può richiamare il consolidato orientamento che configura, in rito, l'opposizione quale giudizio di impugnazione, con la conseguenza che

l'improcedibilità della opposizione è già scaturita dalla mancata, tempestiva costituzione (da ultimo vds. Cass. n.16117 del 2006, dovendosi, altresì, rilevare che, per la graniticità delle posizioni assunte dalla giurisprudenza, il principio può considerarsi oramai "diritto vivente").

Pertanto l'opposizione va dichiarata improcedibile, con conseguente passaggio in giudicato del decreto opposto.

La natura delle questioni esaminate, valutata unitamente al complessivo tenore delle difese svolte e a motivi di equità, inducono a compensare integralmente le spese del giudizio di opposizione.

P.Q.M.

Il tribunale di Nola in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nelle cause indicate in epigrafe, così provvede:

- a) dichiara improcedibile l'opposizione, con conseguente passaggio in giudicato del decreto opposto;
- b) compensa integralmente le spese del presente giudizio di opposizione.

Nola, all'udienza del 29 gennaio 2008

Il g.i.

Dott. Francesco Notaro

